

# COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE  
RELATIVI AL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI  
PER LE ATTIVITÀ  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
NEL COMUNE DI COLICO**

*(Legge Regionale 24 dicembre 2003 – n. 30)*

## **Art. 1 – Generalità e riferimenti normativi**

Al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda e offerta sono determinati i criteri localizzativi dei nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono base normativa e di indirizzo dei "Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative al loro trasferimento di sede":

- la Legge Regionale 24 dicembre 2003 - n. 30 - *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*;
- la Delibera Giunta Regionale 23 gennaio 2008 - n. 8/6495 - *Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30/2003*;
- le Circolari della Regione Lombardia, riguardanti i "Chiarimenti operativi sull'applicazione della legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003".

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

I "Criteri" disciplinano in tutto il territorio del Comune di Colico l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

I "Criteri", così come la Legge Regionale 30/2003, non si applicano:

- alle "strutture ricettive" di cui alla Legge 29 marzo 2001 - n.135 "*Riforma della legislazione nazionale del turismo*", limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse;
- alle attività di agriturismo di cui alla Legge 5 dicembre 1985 - n. 730 "*Disciplina dell'agriturismo*" e alla Legge regionale 31 gennaio 1992 - n. 3 "*Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio*", limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti;
- ai "Circoli privati" di cui al D.P.R. 4aprile2001. n. 235;

## **Art. 3 – Durata e modificazioni**

I presenti "Criteri", con le relative disposizioni normative e programmatiche, sono validi per quattro anni, a decorrere dalla data della loro approvazione.

Alla scadenza si intendono automaticamente prorogati di validità fino all'entrata in vigore di nuovi "Criteri".

I "Criteri" stessi possono essere modificati prima della scadenza del triennio qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione sul proprio territorio

(punto 12.3 - DGR n. 8/6495/2008). I presenti "Criteri" entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale di Colico.

#### **Art. 4 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: "Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione" (comma 1 - art. 3 della L.R. 30/2003).

In relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, oltre che ai soli fini di classificazione dell'attività stessa, gli esercizi possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili;
- d) pizzerie e simili;
- e) bar gastronomici e simili;
- f) bar-caffè e simili;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the;
- i) disco-bar, piano bar, american bar, locali serai e simili;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività di somministrazione. Nel caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio.

#### **Art. 5 – Superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

La superficie destinata all'attività dei pubblici esercizi operanti sul territorio non è soggetta al rispetto di limiti minimi o massimi.

La superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, deve comunque essere adeguata allo svolgimento dell'attività e idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore, e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

## **Art. 6 – Dotazione di aree di parcheggio**

In caso di apertura di un nuovo esercizio di somministrazione e in caso di trasferimento di sede di esercizi in attività viene determinata la seguente dotazione di superficie per parcheggio:

- per l'area del centro storico (area definita nella cartografia allegata)
  - esercizi fino a 50 mq.: 3 posti auto
  - esercizi da 51 a 100 mq.: 5 posti auto
  - esercizi da 101 a 200 mq.: 8 posti auto
  - esercizi oltre 200 mq.: 8 posti auto + 1 posto auto ogni 30 mq. di superficie per il servizio alla clientela.
  
- per l'area corrispondente al resto del territorio comunale.
  - esercizi fino a 50 mq.: 5 posti auto
  - esercizi da 51 a 100 mq.: 7 posti auto
  - esercizi da 101 a 200 mq.: 10 posti auto
  - esercizi oltre 200 mq.: 10 posti auto + 1 posto auto ogni 20 mq. di superficie per il servizio alla clientela.

La superficie minima di ogni posto auto dovrà essere non inferiore a 12,50 mq.

È ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio in caso non fossero reperibili idonee aree per la sosta veicolare, previa verifica da parte della amministrazione comunale che accerti l'assenza di tali aree o l'impossibilità di realizzazione diretta delle stesse da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione. La somma da monetizzare è pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

In caso di ampliamento di esercizi già in attività i parametri faranno riferimento alla superficie aggiuntiva rispetto a quella precedente l'ampliamento.

## **Art. 7 – Distanze**

In caso di apertura di un nuovo esercizio di somministrazione e in caso di trasferimento di sede di esercizi in attività, i limiti di distanza tra esercizi e luoghi di cura, riposo, culto, municipio, caserme, scuole di ogni ordine e grado, edifici e strutture di interesse storico (art. 7 - punto 7.1 - Allegato A della DGR n. 8/6495/2008) sono fissati in 100 metri. Tali limiti devono essere rispettati dagli

esercizi classificati "disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili" – "stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione", di cui al precedente articolo 4. La distanza è fissata in metri 500 per le "discoteche, sale da ballo, locali notturni".

#### **Art. 8 – Subingresso nell'attività di somministrazione**

Il subingresso in proprietà o in gestione (affitto) dell'attività di un pubblico esercizio di somministrazione per atto tra vivi o per causa di morte, determina il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

Deve comunque sempre essere provato l'effettivo trasferimento e il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla legge (art. 15 della L.R. 30/2003).

Non essendo il sub ingresso una nuova apertura di esercizio il subentrante non è tenuto a dotarsi di aree a parcheggio come previsto dal precedente articolo 6.

#### **Art. 9 – Trasferimento di sede dell'esercizio**

L'autorizzazione al trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, costituisce un atto dovuto da parte del Comune (punto 12.7 - Allegato A della DGR n. 8/6495/2008).

In caso di trasferimento l'esercizio dovrà dotarsi, entro 180 giorni, di superficie a parcheggio secondo i parametri definiti nell'articolo 6.

#### **Art. 10 – Ampliamento dell'esercizio**

L'ampliamento dell'esercizio è sempre possibile, senza limitazioni di superficie. Esso deve comunque essere preventivamente comunicato al Comune, e può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla registrazione della comunicazione al "protocollo comunale".

Nella comunicazione, deve essere dichiarato che sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

In caso di ampliamento l'esercizio dovrà dotarsi, entro 180 giorni, di superficie a parcheggio secondo i parametri definiti nell'articolo 6.

#### **Art. 11 – Richiesta di autorizzazione**

L'apertura o il trasferimento di sede dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

L'autorizzazione, valida per i locali e la superficie di somministrazione in essa indicati, può essere: permanente, stagionale, temporanea.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento deve essere presentata o spedita con raccomandata al Comune di Colico e, come da punti 2 e 3 - Allegato A della DGR n. 8/6495/2008, deve indicare:

- le generalità complete del richiedente (persona fisica o società), compresi la residenza o la sede sociale, la nazionalità e il numero di codice fiscale o di partita IVA;
- la certificazione o l'autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali (artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003);
- l'ubicazione dell'esercizio e la superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

La richiesta di autorizzazione relativa ad attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi deve indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione (punto 2.4 - Allegato A della DGR n. 8/6495/2008). In tale caso, rimane sospeso il termine di quarantacinque giorni (di cui al comma 7 - art. 9 della L.R. 30/2003) riservato al Comune per l'accoglimento o il rigetto della domanda.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione deve essere allegata la documentazione prevista dalla DGR n. 8/6495/2008, Allegato A punto 3.1.

#### **Art. 12 – Esame della domanda, rilascio dell'autorizzazione e inizio dell'attività**

All'atto di presentazione della domanda di autorizzazione il Comune rilascia al richiedente ricevuta e affigge copia dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio (punto 4 - Allegato A della DGR 8/6495/2008).

Nel caso di domande concomitanti, esse sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (comma 5 - art. 9 della L.R. 30/2003).

L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda stessa, come attestato dal protocollo del Comune.

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla disponibilità dei locali da parte dell'interessato, all'indicazione dell'eventuale preposto, al possesso preventivo del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

Se all'autorizzazione si accompagna la concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine della migliore fruizione del servizio e nel limite delle possibilità dell'ambiente prescelto, si devono garantire l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente

comunque con gli interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia di traffico, impatto acustico ed ambientale.

L'autorizzazione abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve porsi in regola con tutte le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di prevenzione incendi e di sicurezza (comma 8 - art. 9 della L.R. 30/2003).

### **Art. 13 – Autorizzazioni stagionali**

È previsto – su tutto il territorio comunale e senza limitazioni – il rilascio di autorizzazioni di carattere stagionale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande strettamente intese (punti 12.8 e 12.9 - Allegato A della DGR n. 8/6495/2008).

L'attività stagionale di pubblico esercizio può essere svolta per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per anno solare.

### **Art. 14 – Autorizzazioni temporanee e particolari**

In occasione di feste e sagre, spettacoli e convegni, congressi e manifestazioni sportive – in tutto il territorio comunale o limitatamente alla località in cui si svolge l'evento – il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande, valide per la durata dell'evento stesso.

Il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico- sanitarie.

In occasione di manifestazioni all'aperto, organizzate in forma non imprenditoriale e senza fini di lucro, quali quelle promosse da pro-loco, associazioni, gruppi sportivi e religiosi, il rispettivo legale rappresentante, quale responsabile della manifestazione, potrà avvalersi della denuncia di inizio attività, ai sensi ex-art. 19 - Legge 341/1990.

### **Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è revocata (art. 16 della L.R. 30/2003) quando:

- il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti necessari;
- il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la

revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

- venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività stessa, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- in caso di subingresso non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte dall'art. 15 della L.R. 30 /2003.

#### **Art. 16 – Criteri e requisiti per l'esercizio delle attività**

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Gli esercizi hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione (comma 14 - art. 9 della L.R. 30/2003).

#### **Art. 17 – Impatto acustico ambientale**

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenute a rispettare le norme e le procedure indicate dalla DGR 8/6495/2008 in tema di impatto acustico ambientale.

#### **Art. 18 – Orari di attività degli esercizi**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003, stabilisce i limiti degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; l'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio, secondo le indicazioni della DGR 8/6495/2008. Entro i limiti stabiliti gli orari di apertura e di chiusura sono rimessi alla libera determinazione dei titolari dell'attività.

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari le attività di somministrazione poste in strutture ricettive nelle quali la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata per i soli alloggiati.

#### **Art. 19 – Distributori automatici**

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni

concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

#### **Art. 20 – Limitazioni**

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali all'aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

#### **Art. 21 – Cessazione dell'attività**

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'autorizzazione stessa.

#### **Art. 22 – Sanzioni**

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 30/2003.

# COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
NEL COMUNE DI COLICO**

*(Legge Regionale 24 dicembre 2003 – n. 30)*

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC  
N. 32 del 11.6.2009

## **INDICE**

1. L'attività dei pubblici esercizi e il ruolo dell'ente locale
  - *La regolamentazione dell'attività dei pubblici esercizi nel corso degli ultimi anni*
  - *La nuova programmazione regionale e comunale dei pubblici esercizi*
  - *Per una definizione dei criteri comunali*
  
2. Sistema socio-economico e struttura dei pubblici esercizi nel comune di Colico
  - *Le dinamiche demografiche*
  - *Imprese e sistema economico*
  - *La struttura e le caratteristiche della rete dei pubblici esercizi di Colico*
  - *Consumi e spesa nei pubblici esercizi*
  
3. La programmazione dello sviluppo della rete dei pubblici esercizi
  - *Le disposizioni regionali per la programmazione comunale*
  - *Minori vincoli per le attività di somministrazione*
  - *La crescita della domanda e la programmazione della rete dei pubblici esercizi*
  - *Distanze*

Criteria di programmazione relativi al rilascio di nuove autorizzazioni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

## 1. L'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E IL RUOLO DELL'ENTE LOCALE

### **La regolamentazione dell'attività dei pubblici esercizi nel corso degli ultimi anni**

Fino al 1990 – per restare ai tempi più recenti – l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande era disciplinata dalla Legge 524/1974, che, dettandone gli indirizzi, "chiedeva" ai Comuni di dotarsi di uno specifico "Piano di sviluppo" della propria rete dei pubblici esercizi.

La normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi ha poi subito un complessivo e generale aggiornamento con la Legge 287/1991. Essa da un lato ha affermato principi e criteri nuovi (quali, ad esempio, i requisiti per l'accesso alla professione, il rilascio delle autorizzazioni, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi), dall'altro ha riprecisato il regime amministrativo degli esercizi stessi. Il segmento dei pubblici esercizi usciva quindi dalla sfera d'interesse della pianificazione commerciale ed assumeva una propria autonomia.

Alla Legge 287/1991 non ha fatto però seguito il "Regolamento di esecuzione" da parte del legislatore nazionale, né una specifica Legge Regionale (nonostante il D.P.R. 13 dicembre 1995 – *"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"* – avesse indicato alle regioni come operare in tal senso).

In quegli anni furono però emanate una serie di norme (sotto forma di Circolari Ministeriali e soprattutto di Decreti-Legge) ed in particolare uno specifico provvedimento legislativo *"Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia"* (Legge 25/1996). Con quest'ultimo provvedimento si sottraeva la materia al regime dei "decreti-legge", ma si riproponeva quasi integralmente quanto sino a quel momento era stato disposto in via provvisoria, senza indicare con precisione particolari scadenze in materia di programmazione e di rilascio di autorizzazioni all'apertura di pubblico esercizio.

In attesa del Regolamento di Esecuzione della Legge 287/1991, l'autorizzazione poteva essere rilasciata previa fissazione da parte del Comune di un parametro numerico che assicurasse, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la

popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

### **La nuova programmazione regionale e comunale dei pubblici esercizi**

A seguito di "modifiche costituzionali" che hanno trasferito alle Regioni la competenza legislativa in materia di commercio e attività simili, la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale 24 dicembre 2003 - n. 30 "*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*", che ha riordinato e rilanciato tutta la materia dei pubblici esercizi, stabilendo che i Comuni devono definire una "*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*" per il proprio territorio.

Le principali indicazioni della L.R. n.30/2003 riguardano:

- la tipologia unica degli esercizi, al posto delle quattro precedentemente definite. Sulla base del possesso dei requisiti igienico-sanitari sarà determinato il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio può svolgere;
- la semplificazione del procedimento autorizzatorio (compresa l'abolizione dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio - REC);
- la certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio comunale;
- l'attribuzione ai Comuni di tutta la responsabilità di programmazione e gestione in sede locale dei pubblici esercizi;
- la qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori;
- le iniziative per la salvaguardia e la riqualificazione dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei Comuni di minore consistenza demografica;
- il nuovo ruolo delle "Commissioni Consultive", non più di livello provinciale ma o "Comunali" o "di Comunità Montana". Tali Commissioni sono chiamate ad esprimersi sulla programmazione comunale in materia di pubblici esercizi.

A seguire la DGR 17 maggio 2004 - n. 7/17516 ha precisato gli "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003". Tali indirizzi avevano validità triennali. Nuovi

"indirizzi generali" sono stati approvati con la DGR 23 gennaio 2008 n. 8/6495.

### **Per una definizione dei criteri comunali**

In base alle disposizioni della L.R. n. 30 e dei relativi indirizzi i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione; rilascio che è di competenza del comune e che riguarda le nuove autorizzazioni e quelle relative ai trasferimenti di sede (art. 8 e 9 L.R. 30/2003).

La determinazione dei "Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede", nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione, deve tener conto:

- della struttura attuale della rete dei pubblici esercizi nel comune di Colico, cogliendone particolarmente le connotazioni in quanto a sistema di funzionamento e a rapporti e relazioni con la popolazione, sia residente sia fluttuante;
- della realtà socio-economica del comune di Colico, sulla base delle sue caratteristiche, quali: il territorio, la popolazione, la dislocazione degli insediamenti e la possibilità di un'eventuale suddivisione del territorio stesso in "Zone";
- delle ipotesi di sviluppo della rete, anche sulla base di attente riflessioni su eventuali motivi che possono aver influenza sulla determinazione o meno di linee di sviluppo.

## 2. SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E STRUTTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE DI COLICO

### **Le dinamiche demografiche**

Il comune di Colico, con poco più di 7.200 persone residenti, è un comune della provincia di Lecco, prossimo alla Valtellina, alla Valchiavenna e all'area dell'Alto Lario comasco. Questa posizione – pur lontana dai principali centri – determina quotidianamente consistenti flussi di persone in uscita e in entrata dal/nel comune e pure flussi di traffico in transito per motivi di lavoro, di turismo, ecc.

Nell'ultimo decennio la popolazione residente è aumentata circa dell'11,7%, passando da 6.167 unità nel 1997 a 7.203 a fine 2007. La dinamica demografica registra un trend positivo da molti anni, con tassi di crescita contenuti durante lo scorso decennio e con tassi più significativi a partire dal 2001 a seguito di un incremento del processo migratorio che vede un numero maggiore di trasferimenti di residenza verso Colico da altri comuni, rispetto al numero di cancellazioni anagrafiche di cittadini/famiglie trasferiti in altre località.

In termini demografici un dato interessante è rappresentato, almeno negli ultimi 6 anni, da un saldo naturale positivo determinato da un numero di nati nel comune superiore al numero di decessi (peraltro superiori alle nascite in alcuni anni).

Risulta in crescita anche il numero delle famiglie residenti che pari a 2.590 nel 2001 si attesta a fine 2007 al di sopra delle 3.160 unità.

In linea generale gli andamenti demografici appaiono allineati ai trend della provincia di Lecco e quindi migliori rispetto ad altre realtà regionali e alle tendenze che si registrano nei comuni di piccola/media dimensione.

**Tav. 1 – Dinamica della popolazione e delle famiglie residenti nel comune di Colico dal 1991 al 2007**

Anni	Popolazione		Famiglie	
	v.a.	indice	v.a.	indice
1991	5,944	100.0	-	-
1992	5,980	100.6	-	-
1993	6,060	102.0	2,051	100.0
1994	6,112	102.8	2,077	101.3
1995	6,158	103.6	2,103	102.5
1996	6,170	103.8	2,101	102.4
1997	6,167	103.8	2,105	102.6
1998	6,157	103.6	2,118	103.3
1999	6,193	104.2	2,142	104.4
2000	6,190	104.1	2,145	104.6
2001	6,257	105.3	2,590	126.3
2002	6,403	107.7	n.d.	n.d.
2003	6,545	110.1	2,271	110.7
2004	6,741	113.4	2,366	115.4
2005	6,892	115.9	2,447	119.3
2006	7,023	118.2	3,093	150.8
2007	7,203	121.2	3,164	154.3

Fonte: ISTAT, Comune di Colico

**Tav. 2 – Movimenti naturali e migratori, popolazione residente nel comune di Colico dal 2002 al 2007**

Anni	Nati	Morti	Iscritti	Cancellati	Popolazione 31.XII
2002	63	72	260	107	6.403
2003	52	65	296	141	6,545
2004	70	59	316	131	6,741
2005	56	62	318	161	6,892
2006	78	48	259	158	7,023
2007	64	54	333	162	7,203

Fonte: ISTAT, Comune di Colico

Un altro elemento da considerare, sempre con riferimento agli aspetti demografici, è quello che riguarda la struttura della popolazione per classi di età; la struttura demografica determina non solo spostamenti per ragioni di lavoro e di studio, ma influisce anche sul comportamento della popolazione stessa nel tempo libero, nella richiesta di servizi, nonché nei flussi dei consumi presso la rete commerciale e, nello specifico, presso la rete dei pubblici esercizi.

Nel comune di Colico è in atto, pur con velocità inferiore rispetto alle dinamiche medie provinciali e regionali, un processo di invecchiamento della popolazione. La quota di popolazione con 65 anni e più è passata dal 17,6% nel 2002 al 18,4% nel 2006, un incremento non particolarmente elevato in valori assoluti e in termini di peso percentuale, ma che può apparire preoccupante se si tiene conto del breve lasso di tempo preso in considerazione.

La crescita della fascia di popolazione anziana è andata a discapito della fascia 15-64 anni il cui peso è passato dal 68,8% nel 2002 al 68,3% nel 2006. E pure a svantaggio della fascia giovanile della popolazione, quella da 0 a 14 anni, che nell'ultimo quinquennio è scesa dal 13,6% (2002) al 13,3% (2006).

In valori assoluti però tutte le classi registrano un incremento di unità residenti, esito del positivo sviluppo demografico registratosi nel comune.

**Tav. 3 — Struttura e dinamica della popolazione residente per classe di età nel comune di Colico**

Classi di età	2002	2006
0-14 anni	869	935
15-64 anni	4,405	4,798
>64 anni	1129	1290
<b>TOTALE</b>	<b>6,403</b>	<b>7,023</b>
0-14 anni	13.6	13.3
15-64 anni	68.8	68.3
>64anni	17.6	18.4
<b>TOTALE</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Fonte: ISTAT, Comune di Colico

## **Imprese e sistema economico**

Secondo le risultanze della Camera di Commercio di Lecco sul territorio comunale risultano attive a fine anno 2007 circa 700 imprese, il 14% in più rispetto alle 600 rilevate dall'ultimo Censimento del 2001. Il numero di posti di lavoro non è disponibile per l'anno 2006, ma è ragionevole ritenere (sulla base delle tendenze generali dell'occupazione e sulla presenza di imprese attive) che esso possa oscillare intorno alle 3.100/3.200 unità, leggermente superiore al livello registrato nel 2001 in occasione del Censimento (2.900 addetti).

La gran parte delle imprese è di piccola dimensione: infatti circa 650 imprese non superano la soglia dei 9 addetti e fra queste più di 350 dichiarano la presenza di un solo addetto; peraltro sono presenti nel comune alcune imprese di media dimensione (in gran parte localizzate in una specifica area industriale adeguatamente attrezzata) che si caratterizzano per un livello tecnologico medio-alto.

In termini numerici non è trascurabile la presenza delle imprese agricole, mentre le imprese industriali – con circa 90 unità produttive – rappresentano il 13% delle imprese complessivamente presenti nel comune (ma con il 30% dei posti di lavoro). Discreta è la presenza di imprese nel settore delle costruzioni, anche se in gran parte si tratta di piccole imprese, spesso individuali. Nel settore dei servizi sono censite quasi 400 imprese in gran parte concentrate nelle attività commerciali e dei servizi alle imprese.

Alla data dell'ultimo Censimento della popolazione (2001) erano registrati 2.580 residenti ricompresi fra le forze di lavoro, di cui circa 1.900 alle dipendenze e la parte rimanente con una attività lavorativa autonoma. Questa situazione dovrebbe essersi modificata in misura significativa e positiva (circa 3.000 occupati) nell'ultimo quinquennio, così come si è modificato il flusso di lavoratori in uscita dal comune per motivi di lavoro, flusso che dovrebbe oscillare intorno alle 900/1.000 unità (rispetto alle 700 censite nel 2001) e che appare quindi consistente e misurabile percentualmente nell'ordine del 30-35%. Di contro, si osserva un flusso di lavoratori occupati nelle imprese presenti nel comune e provenienti dall'esterno quantificabile nell'ordine delle 1.000-1.100 unità.

Un elemento ulteriore che deve essere considerato con riferimento ai flussi in uscita quotidianamente dal comune è quello che riguarda la popolazione studentesca rappresentata dagli studenti medi superiori, circa 60 unità, che frequentano istituti superiori nel comune di Lecco (rilevazione della Provincia di Lecco per l'anno scolastico 2006-2007), di Morbegno, di Chiavenna e pure di Sondrio (in complesso circa 80-90 studenti frequentanti in provincia di Sondrio); e ancora gli studenti universitari che frequentano la sede

universitaria del Politecnico di Lecco (poche unità), ma soprattutto le università milanesi.

Il polo scolastico superiore presente nel comune svolge invece una rilevante funzione attrattiva di popolazione studentesca (523 iscritti nell'anno scolastico 2003/04, 555 nel 2005/06 e 583 alunni nel 2007/08) con 110-120 studenti provenienti dai comuni della provincia di Lecco e altri 320-330 provenienti dall'area comasca e dalla provincia di Sondrio.

Peraltro la presenza di un istituto superiore (con 583 alunni nell'anno scolastico 2007/2008) attrae a Colico circa 100 studenti dai comuni della provincia di Lecco e altri 320 da fuori provincia.

L'attività turistica, in leggera ma costante espansione, appare discretamente rilevante all'interno del sistema economico comunale e in termini di ricettività è rappresentata da 9 alberghi (circa 120 camere e più di 210 letti). Rispetto a dieci anni fa (1998) la struttura alberghiera si presenta più ridotta (nel 1998 erano in attività 10 alberghi con 140 camere e 280 letti), ma decisamente più qualificata ed in grado di offrire un più elevato standard di confort. Nelle strutture alberghiere le presenze degli ospiti risultano in gran parte collegate a brevi soggiorni oppure al transito favorite dalla vicinanza del comune con le valli alpine.

Nel comune di Colico sono presenti anche 4 strutture per campeggio con una capacità di circa 500 piazzuole: si tratta di campeggi discretamente attrezzati con attività di ristorazione, di caffè-bar, di market oltre ad attrezzature per lo sport.

I dati ufficiali segnalano la presenza di 4 attività di agriturismo; non marginale risulta nel comune anche la presenza di abitazioni per vacanza che – sulla base dell'ultimo censimento – dovrebbero risultare tra le 750 e le 800 unità.

Discreta anche la presenza di flussi turistici "quotidiani" legati all'utilizzo di spazi in riva al lago e attratti da alcune opportunità e strutture storiche interessanti .

**Tav. 4 – Unità locali presenti nel comune di Colico dal 2001 al 2007**

Settori di attività	2001	2004	2007
Agricoltura	85	81	76
Manifatturiero	89	90	87
Costruzioni	83	97	128
Commercio ingrosso e dettaglio	153	149	149
Alberghi e ristoranti	58	57	58
Trasporti, logistica e comunicazione	25	33	32
Credito, assicurazioni e serv.finanziari	10	11	13
Att.immobiliari, noleggio, informatica	64	83	111
Altri servizi sociali e personali	33	31	32
<b>TOTALE</b>	<b>600</b>	<b>632</b>	<b>686</b>

Fonte: Camera di Commercio di Lecco

### **La struttura e le caratteristiche della rete dei pubblici esercizi nel comune di Colico**

Attualmente nel territorio del comune operano 55 strutture che compongono la rete comunale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ciascuna delle quali rientra in una delle tipologie definite dalla Delibera della Giunta Regionale 17516/2004 (attualmente 5 autorizzazioni risultano sospese).

Sono 19 le unità che si connotano per esercitare, come attività esclusiva, quella generalmente definita di "caffè-bar", che la classificazione regionale specifica ulteriormente in: "*bar gastronomici e simili*" (esercizi "in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionata o precotti usati a freddo....."), "*bar-caffè e simili*" (esercizi "in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini"), "*bar-pasticceria, bar gelateria, cremeria*" (esercizi "caratterizzati dalla somministrazione di una varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere");

In 24 esercizi si esercita, come attività esclusiva, quella definita di "ristorante", specificata dalla classificazione regionale in: "*ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*" (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti

preparati in apposita cucina .....), "esercizi con cucina tipica lombarda", "favole calde, self service, fast food e simili", "pizzerie e simili".

Altri 7 esercizi svolgono un'attività di somministrazione di bevande e rientrano nella tipologia dei "wine bar".

La superficie complessivamente destinata alle attività di somministrazione è pari a circa 5.600 mq., di cui poco più di 3.100 mq. per la ristorazione, 1.600 mq. per gli esercizi di caffè-bar e 560 mq. occupata dagli esercizi che rientrano nella tipologia wine bar (circa 270 mq. fanno riferimenti ad autorizzazioni attualmente sospese).

Nel 44% dei casi (24 esercizi) la forma giuridica è la "ditta individuale"; e ciò testimonia di esercizi con attività contenuta e a conduzione prevalentemente familiare. Altri 28 esercizi operano giuridicamente come società di persone (20) e società di capitale (8).

In quanto a superficie di somministrazione, per il 44% (pari a 24 esercizi) i pubblici esercizi si collocano nella classe dimensionale fino a 100 mq., e per il 42% (pari a 23 esercizi) rientrano nella classe dimensionale tra 100 e 200 mq. Solo 4 esercizi superano la soglia dei 200 mq.

Non vi sono casi di pubblici esercizi a Colico che operano con attività commerciali (di negozio) abbinata. Le attività abbinata al pubblico esercizio riguardano attività ricettive (albergo, campeggio e affittacamere) e lo svolgimento di attività sportive e di svago.

Dal punto di vista localizzativo i pubblici esercizi sono distribuiti su tutto il territorio comunale, ma insistono principalmente nel centro di Colico (con molti locali nella zona a lago) dove operano 35 unità delle 55 presenti; sette esercizi a Curcio e sei a Laghetto; nella località di Olgiasca e Piona quattro esercizi (ma con 2 autorizzazioni sospese) e altri 3 nella zona di Villatico.

Attualmente quindi il 60% degli esercizi è localizzato nell'area centrale del comune, con un rapporto equivalente a circa 2 esercizi (nel centro) per ogni esercizio al di fuori del centro storico.

Per quanto stabile la rete dei pubblici esercizi del comune di Colico registra non pochi movimenti con riferimento alla titolarità delle autorizzazioni. Solo in 6 casi (su 55) l'attuale gestione è in possesso di una autorizzazione pre 1990 ed in altri 8 casi l'autorizzazione risale al decennio 1990-1999. Le autorizzazioni rilasciate tra il 2000 e il 2004 riguardano 12 pubblici esercizi attualmente in attività, mentre ben 23 autorizzazioni (42%) sono state rilasciate dal comune dopo il 2004.

Si può comunque affermare che quella del comune di Colico è una rete di pubblici esercizi che manifesta una sua stabilità. Negli anni recenti, infatti, malgrado il succedersi di trasferimenti, cessioni e subingressi non si registra

un'espansione del settore in termini quantitativi, cui ha però fatto riscontro un deciso miglioramento della qualità dei servizi.

Uno dei più caratteristici rapporti riguardanti i pubblici esercizi è quello con la popolazione residente. Si è già visto precedentemente che la popolazione residente nel comune di Colico con gli anni 2000 è andata registrando una linea di aumento discretamente consistente e ciò soprattutto per effetto del saldo migratorio.

Si è anche osservato che, in quanto a numero di famiglie, la linea di incremento è più marcata: 2.600 nell'anno 2001 e oltre 3.150 nel 2007, anche a ragione dell'incremento dei nuclei familiari singoli.

È quindi possibile determinare gli indicatori che esprimono uno dei rapporti utili a esprimere linee di programmazione dello sviluppo della rete dei pubblici esercizi. Per l'intero comune di Colico e sulla base dei 7.200 abitanti e delle 3.150 famiglie al 2007, si hanno allora:

- per i "ristoranti": un esercizio ogni 300 abitanti ed ogni 130 famiglie;
- per i "caffè-bar" (wine bar inclusi): un esercizio ogni 275 abitanti ed ogni 125 famiglie;
- per il comune di Colico nel suo complesso (con 55 esercizi): un esercizio ogni 145 abitanti ed ogni 65 famiglie.

Un dato sintetico segnala che la dotazione del comune di Colico in termini di pubblici esercizi è pari a 7,6 unità per 1.000 residenti. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello medio della Regione Lombardia che a fine 2007 registra la presenza di 5,2 pubblici esercizi ogni 1.000 residenti, e pure superiore a quello medio della provincia di Lecco nella quale il rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente è pari a 4,8 per 1.000 residenti.

Una densità maggiore, dunque, che testimonia l'apertura dell'economia locale verso il settore turistico.

### **Consumi e spesa nei pubblici esercizi**

La consistenza dei consumi dei residenti nel comune di Colico presso gli esercizi di somministrazione non è facilmente quantificabile sulla base delle informazioni statistiche disponibili. Il più recente dato prodotto dall'Istat sulle consumazioni di "pasti e bevande fuori casa" indica una spesa media mensile pro capite pari a 90 euro e ciò corrisponde ad una spesa annuale pari a 1.080 euro (il dato si riferisce alla ripartizione nord-occidentale). Tale dato è ovviamente di semplice riferimento in quanto, come noto, la consumazione di

pasti e bevande fuori casa avviene con sempre maggior frequenza in comuni diversi da quello di residenza. E ciò è tanto più evidente nel caso del comune di Colico dove, come si è già annotato in precedenza, una quota consistente di popolazione in condizione lavorativa e di studenti gravita al di fuori del comune. A ciò si aggiunga che la frequentazione dei pubblici esercizi legata al tempo libero e alle attività ricreative il più delle volte porta la popolazione consumatrice a frequentare esercizi al di fuori del comune.

D'altro canto, viceversa, gli esercizi localizzati nel comune di Colico beneficiano di consumi da parte di una clientela residente al di fuori del comune e presente nel comune per ragioni d'affari e di lavoro, per motivi turistici o semplicemente di transito.

In assenza di un dato certo è comunque ragionevole ritenere che i consumi per pasti e consumazioni fuori casa da parte dei residenti nel comune di Colico ed effettuati al di fuori del comune stesso siano inferiori ai consumi generati da non residenti presenti negli esercizi pubblici del comune (come anticipato nelle pagine precedenti per motivi di transito, di turismo quotidiano, di permanenza nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere). In altri termini si è in presenza di un saldo positivo per questa tipologia di consumo.

Ne consegue che un rafforzamento della rete dei pubblici esercizi possa determinare un ulteriore aumento del fatturato dei pubblici esercizi stessi e del saldo tra consumi locali e consumi fuori comune; tale espansione sarà peraltro più consistente se il rafforzamento della rete non si limiterà agli aspetti quantitativi, ma sarà affiancato da un miglioramento della qualità del servizio.

**Tav. 5 – Numero e superficie dei pubblici esercizi per tipologia di attività nel comune di Colico**

Tipologia	Num.	Sup mq	Sup. media
Bar - caffè	19	1,608	85
Ristorante	24	3,119	130
Wine bar	7	561	80
autorizzazione sospesa	5	269	54
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>5.557</b>	<b>101</b>

Fonte: Comune di Colico

**Tav. 6 –Pubblici esercizi per classi di superficie e tipologia di attività nel comune di Colico**

Tipologia	Num.	Superficie			non disp.
		fino 100 mq.	100-200 mq.	> 200 mq.	
Bar - caffè	19	11	8	0	0
Ristorante	24	8	11	4	1
Wine bar	7	5	2	0	0
autorizzazione sospesa	5	0	2	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Fonte: Comune di Colico

**Tav. 7 –Pubblici esercizi per anno dell'attuale autorizzazione e tipologia di attività nel comune di Colico**

Tipologia	Num	Anno autorizzazione				non disp
		pre 1990	1990/1999	2000/2004	dopo 2004	
Bar - caffè	19	4	4	2	8	1
Ristorante	24	2	3	6	11	2
Wine bar	7	0	1	3	3	0
autorizzazione sospesa	5	0	0	1	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>6</b>

Fonte: Comune di Colico

**Tav. 8 –Pubblici esercizi per forma giuridica e tipologia di attività nel comune di Colico**

Tipologia	Num.	Forma giuridica			non disp.
		ditta indiv	soc.persona	soc.capitale	
Bar - caffè	19	9	9	1	0
Ristorante	24	14	6	4	0
Wine bar	7	1	5	1	0
autorizzazione sospesa	5	0	0	2	3
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Fonte: Comune di Colico

**Tav. 9 –Pubblici esercizi per tipologia di attività e localizzazione nel comune di Colico**

Località	Ristorazione	Bar - caffè	Autorizzazione sospesa	Totale
Colico	11	22	2	35
Curcio	5	2	-	7
Villatico	2	1	-	3
Laghetto	4	1	1	6
Olginasca - Piona	2	-	2	4
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>55</b>

*Fonte: Comune di Colico*

### 3. LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA RETE DEI PUBBLICI ESERCIZI

#### Le disposizioni regionali per la programmazione comunale

La Legge Regionale 30/2003 e la DGR n. 8/6495 (23 gennaio 2008) dispongono che i Comuni, mediante l'adozione dei criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni per i pubblici esercizi, devono:

- “favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi”* (DGR n. 8/6495 - punto 12.4);
- “prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta a evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza”* (DGR n. 8/6495 - punto 7.1);
- “stabilire le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi a parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi”* nell'ambito del piano dei servizi di cui all'art. 9 della L.R. 12/2005 (DGR n. 8/6495 - punto 9.1).
- definire *“le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti”* (DGR n. 8/6495 - punto 10.1);

E ancora, nell'ambito delle attività di programmazione, i Comuni:

- “in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di trattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto”, sono tenuti “a valutare l'idoneità dell'ubicazione (...) o a richiedere particolari misure di mitigazione in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica ed eventualmente prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto”* (DGR n. 8/6495 - punto 7.2);

- possono individuare *“le attività di somministrazione per le quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali”* (DGR n. 8/6495 - punto 12.8);
- *“non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio”* (DGR n. 8/6495/2008 - punto 8.1).

### **Minori vincoli per le attività di somministrazione**

La Legge 248/2006 ha rimosso ulteriori limiti e prescrizioni restrittive della concorrenza con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande<sup>1</sup>; in particolare ha ribadito che le attività di somministrazione:

- non sono tenute al rispetto di “distanze minime” con altre attività della medesima tipologia;
- non possono essere limitate in termini quantitativi.

Nel giugno 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>2</sup> ha rimarcato che *“il mantenimento di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali di somministrazione di alimenti e bevande fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta in tale ambito di attività”* e considerato *“che una programmazione basata su una rigida predeterminazione di limiti quantitativi alla possibilità di entrata in un mercato introduce elementi di rigidità in relazione alla dimensione del mercato rispetto al quale esaminare le singole domande di autorizzazione”*, e ancora osservato *“che il mantenimento di una limitazione quantitativa all’accesso al mercato con riguardo alla sola attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia suscettibile di determinare effetti discriminatori penalizzanti nei confronti degli operatori appartenenti a questa categoria rispetto ad altri operatori commerciali”*.

La “ratio” delle nuove disposizioni della Legge 248/2006 è – secondo il TAR MILANO (sentenza del 12-11-2007) – *“nel senso che appare ormai precluso alle Amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull’equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato”*.

Quanto previsto dalla Legge 248/2006 e sottolineato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stato recepito dalla Regione Lombardia

<sup>1</sup> Legge 4 agosto 2006 n. 248 “Misure vigenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi.

<sup>2</sup> Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 7-6-2007 pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 22/2007).

che nei nuovi indirizzi generali approvati con la DGR 23 gennaio 2008 n. 8/6495 ha cancellato l'indicazione che prevedeva che i comuni possono "stabilire (...) indicazioni di carattere numerico in relazione a zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta, al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi" (DGR n. 7/17516/2004).

### **La crescita della domanda e la programmazione della rete dei pubblici esercizi**

Anche considerando che, nel comune di Colico, nel prossimo triennio siano da prevedere alcuni ulteriori sviluppi edilizi residenziali e per attività produttive, le previsioni di sviluppo della rete dei pubblici esercizi mediante l'elaborazione di criteri di programmazione deve fondarsi fundamentalmente sui fatti demografici, a riguardo cioè della popolazione residente e di quella fluttuante, come richiama la Legge Regionale 30/2003.

Le dinamiche demografiche, come si è visto, attestano uno sviluppo progressivo e costante nel tempo della popolazione residente. Ciò porta ad affermare, come indirizzo di programmazione per la rete dei pubblici esercizi che:

- da un lato è da perseguire un sempre più marcato assestamento e consolidamento della situazione esistente, anche attraverso il costante miglioramento della sua qualità;
- dall'altro, e parallelamente, è possibile consentire il verificarsi e l'attuarsi di contenuti segni di espansione, che non turbino lo stato di fatto e che si collochino nell'ottica dello sviluppo del sistema economico e sociale e dell'attività turistica.

E questo nella consapevolezza che il pubblico esercizio posto nel territorio del comune di Colico è sì certamente funzionale alla economia dell'area, ma si fonda prevalentemente su un'attività comunque non dipendente strutturalmente dalla popolazione residente, bensì dalla popolazione fluttuante che può rappresentare la gran parte della crescita della domanda.

Domanda che nell'ultimo quinquennio (2003-2007) – sulla base dei dati medi a livello regionale – è andata crescendo ad un ritmo (valutato in termini prudenziali) intorno al 2% su base annua; crescita derivante – con diversi pesi – dalla leggera ripresa demografica, dalle presenze di soggetti non residenti, dall'aumentata propensione ai consumi fuori casa.

È ragionevole prevedere che nel prossimo triennio il ritmo di crescita della domanda possa salire intorno al 2,5 per cento su base annua e complessivamente all'8 per cento circa.

Vi sono peraltro due ulteriori elementi da considerare al fine di raggiungere un adeguato equilibrio fra offerta (esercizi di somministrazione) e domanda: il primo riguarda l'ulteriore e possibile incremento delle presenze turistiche generato dalla vicinanza del comune di Colico alle località turistiche della Valtellina e Valchiavenna, ma generato anche dall'ambiente lacuale e dalle opportunità di svago che via via andranno a crescere; il secondo elemento è invece rappresentato dalla assoluta debolezza delle strutture di offerta presenti nel centro storico del comune che non garantisce una sufficiente risposta ai bisogni della popolazione residente, e nemmeno è funzionale e di supporto allo svolgimento di attività culturali e ricreative che nel centro stesso potrebbero svolgersi.

Lo sviluppo della domanda da parte dei consumatori e dell'offerta di servizi di somministrazione non è – sulla base delle disposizioni più recenti e precedentemente delineate – riconducibile a specifici parametri numerici e non è quindi possibile determinare né un limite massimo alla presenza dei pubblici esercizi né un numero che regoli le nuove aperture.

È peraltro possibile indirizzare l'apertura di nuove attività, il trasferimento o l'ampliamento di quelle già presenti stabilendo *"una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di rendere compatibili tali attività con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori"* (art. 9 - punto 9.2 - Allegato A della DGR n. 8/6495 – 2008).

La dotazione di spazi a parcheggio viene così definita:

- per l'area del centro storico (area definita nella cartografia allegata)
  - esercizi fino a 50 mq.: 3 posti auto
  - esercizi da 51 a 100 mq.: 5 posti auto
  - esercizi da 101 a 200 mq.: 8 posti auto
  - esercizi oltre 200 mq.: 8 posti auto + 1 posto auto ogni 30 mq. di superficie per il servizio alla clientela.
- per l'area corrispondente al resto del territorio comunale.
  - esercizi fino a 50 mq.: 5 posti auto
  - esercizi da 51 a 100 mq.: 7 posti auto

- esercizi da 101 a 200 mq.: 10 posti auto
- esercizi oltre 200 mq.: 10 posti auto + 1 posto auto ogni 20 mq. di superficie per il servizio alla clientela.

La superficie minima di ogni posto auto dovrà essere non inferiore a 12,50 mq.

È ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio in caso non fossero reperibili idonee aree per la sosta veicolare, previa verifica da parte della amministrazione comunale che accerti l'assenza di idonee aree per la sosta veicolare o l'impossibilità di realizzazione diretta delle stesse da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione.

I parametri di cui sopra si applicano integralmente in caso di nuova apertura e di trasferimento di sede, mentre in caso di ampliamento di esercizi già in attività i parametri faranno riferimento alla superficie ampliata.

### **Distanze**

In linea complessiva, infine, la programmazione dello sviluppo della rete dei pubblici esercizi nel comune di Colico non intende assumere e definire limiti di distanza tra singoli esercizi e tra questi e altre realtà produttive e di servizio. Le distanze sono determinate nella misura di metri 100 tra luoghi di cura, riposo, culto, municipio, caserme, scuole di ogni ordine e grado, edifici e strutture di interesse storico (art. 7 - punto 7.1 - Allegato A della DGR n. 8/6495 - 2008) ed esercizi che esercitano con modalità specifiche e prevalenti attività di:

- disco-bar, piano-bar, american bar, locali serali e simili;
- stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione.

e nella misura di metri 500 per

- discoteche, sale da ballo, locali notturni;